



## COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

### AVVISO PUBBLICO

#### CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE LORO DEIEZIONI NELLE AREE PUBBLICHE E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

#### IL SINDACO

**Premesso** che, nella promozione e salvaguardia del benessere degli animali e del corretto ed equilibrato rapporto di convivenza tra gli stessi e i cittadini, intende richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto delle regole di condotta che i proprietari e detentori di animali da affezione devono osservare nella conduzione degli stessi presso le aree pubbliche e nei locali aperti al pubblico;

**Preso atto** della necessità di mantenere il decoro delle aree urbane e la sicurezza della cittadinanza, nel rispetto delle norme poste a presidio della tutela dell'ambiente, dell'igiene, della salute e sicurezza pubblica;

**Evidenziata** la particolare importanza che, per il conseguimento delle sopra dette finalità, rappresenta la gestione responsabile degli animali, ovvero la conoscenza e l'attuazione, da parte dei proprietari e/o detentori, di precisi obblighi e doveri comportamentali, lasciando impregiudicato il pieno esplicarsi del rapporto dei detentori con gli animali d'affezione:

**Considerato** che i detentori degli animali da affezione assumono una posizione di garanzia, con il conseguente obbligo di controllare e custodire l'animale e adottare ogni cautela volta a tutelare cose, persone e ambiente, e a evitare qualsiasi danno riconducibile al contegno tenuto dall'animale sotto la propria custodia;

**Richiamato** l'art. 2052 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile), ai sensi del quale *“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”*.

**Ricordato** che, come previsto dal Ministero della Salute (<https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioContenutiCaniGatti.jsp?lingua=italiano&id=209&area=cani&menu=anagrafe&tab=1>), *“è obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani*

*nell'Anagrafe canina di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle Regioni; il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l'animale entro il secondo mese di vita tramite l'inoculazione del microchip e contestualmente richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà”;*

**Richiamato** l'art. 16 della L. R. 7 febbraio 2020, n. 2, ai sensi del quale tutti i cani e gatti, entro due mesi dalla nascita o dieci giorni dal possesso, devono essere identificati tramite trasponder elettronico (microchip) e iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione regionale tenuta dall'Azienda Sanitaria Locale;

**Vista** la Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*”.

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, come modificata dall'Ordinanza 3 agosto 2015, “*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*”, prorogata da ultimo con Ordinanza 9 agosto 2023 “*Proroga dell'ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*”;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti**

- il “*Regolamento di Polizia Urbana e Rurale*” approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 29/12/2015;
- il “*Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali*” approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 13/01/2020;

## **INFORMA**

tutti i proprietari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di animali da affezione che, in applicazione dei succitati “*Regolamento di Polizia Urbana e Rurale*” e “*Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali*”, sono avviati controlli da parte del corpo di Polizia Locale del Comune di Veglie finalizzati a verificare l'osservanza delle disposizioni ivi previste.

## **RICORDA**

- è fatto obbligo di assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- è fatto divieto di consentire che gli animali sporchino e inquinino, con le proprie deiezioni, le aree pubbliche, le vie, i marciapiedi, l'arredo urbano, i parchi, i giardini, le zone verdi, le aree e i luoghi aperti al pubblico;
- è fatto obbligo di portare con sé strumenti idonei con cui provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni, in misura adeguata alle esigenze fisiologiche dell'animale. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle deiezioni medesime;
- è fatto obbligo di provvedere alla completa ripulitura dei luoghi interessati dalle deiezioni, al fine del loro ripristino, con acqua e senza l'utilizzo di sostanze e detergenti corrosivi o nocivi o comunque per il cui utilizzo siano normativamente previste cautele e accorgimenti specifici;

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 e di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- che gli animali da affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio, fermo restando che i detentori hanno l'obbligo di utilizzare il guinzaglio e di portare con sé una museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno;
- i responsabili di esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico, possono adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

### **RICORDA ALTRESÌ**

che il corpo di Polizia Locale, nell'effettuare le operazioni di controllo di cui sopra, provvederà alla verifica del rispetto dell'obbligo di identificazione elettronica degli animali tramite microchip, a ordinare l'esibizione di quanto richiesto per l'osservanza dei Regolamenti e ad applicare nei confronti dei trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie da stabilirsi in relazione all'entità della violazione accertata, come previste dalle norme regolamentari.

*Dalla sede comunale, 27 marzo 2024*

**Il Sindaco**

**F.to Mariarosaria De Bartolomeo**